

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3201-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

Presentato il 27 giugno 2015

(Relatore: **ERMINI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 17 luglio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3201-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(RENZI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

Presentato il 27 giugno 2015

(Relatore: **ERMINI**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 17 luglio 2015, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3201 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge si compone di ventiquattro articoli, suddivisi in cinque titoli e reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a modificare la disciplina della legge fallimentare (R.D. n. 267/1942) e, in maniera connessa, quella del codice di procedura civile, nonché la normativa in materia di deducibilità delle perdite su crediti di enti creditizi, con la finalità unitaria di incentivare condotte virtuose da parte dei debitori e rafforzare l'erogazione della provvista finanziaria alle imprese in crisi; non appaiono riconducibili a tale finalità unitaria le disposizioni del titolo IV in materia di organizzazione giudiziaria, che infatti, tra le altre cose, prorogano la permanenza in servizio dei magistrati ordinari (articolo 18) e abrogano disposizioni in materia di riorganizzazione dei TAR (articolo 20); della presenza di tali disposizioni si dà tuttavia conto nel titolo del provvedimento e, sia pure in maniera estremamente succinta, nel preambolo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il provvedimento interviene in una materia oggetto di una notevole stratificazione normativa, con un potenziale effetto di precarietà sulla certezza dei rapporti giuridici; infatti alcune novelle intervengono su disposizioni della legge fallimentare già più volte modificate negli ultimi anni: a titolo esemplificativo si segnala che l'articolo 4 modifica l'articolo 161 della legge fallimentare, che, negli ultimi anni è stato integralmente sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 32/2005 e poi modificato dal decreto legislativo n. 169/2007 e dai decreti legge n. 83/2012 e n. 69/2013;

in numerose disposizioni del testo compaiono riferimenti alla normativa vigente che potrebbero risultare indeterminati, in quanto volti a rimettere all'interprete la portata del riferimento, ovvero ultronei, in quanto limitati a richiamare la vigenza della norma; si segnala in particolare l'utilizzo delle locuzioni "in quanto compatibili" (ad esempio nell'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 163-*bis*, quinto comma e comma 2, lettera *c*) e nell'articolo 11); "fermo restando quanto disposto" (ad esempio nell'articolo 3, comma 6, e nell'articolo 8, comma 1, lettera *c*); "secondo quanto previsto" o "secondo le modalità disposte" (ad esempio nell'articolo 7, comma 1, lettera *a*);

l'articolo 4, comma 1, contiene un erroneo riferimento al primo comma dell'articolo 161 della legge fallimentare, anziché al secondo;

all'articolo 21, che integra il contenuto del comma 425 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), andrebbe

chiarito se la previsione della destinazione all'amministrazione giudiziaria di un contingente massimo di 2000 unità di personale delle province e delle città metropolitane ricomprenda o meno la quota di personale che, già ai sensi del previgente comma 425, il dipartimento della funzione pubblica poteva destinare all'amministrazione giudiziaria, nell'ambito della redistribuzione tra le pubbliche amministrazioni dell'eccedenza di organico del personale delle province e delle città metropolitane;

all'articolo 23, il comma 4 sembra far decorrere l'efficacia delle specifiche tecniche concernenti i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia dalla loro pubblicazione sul sito Internet del Ministero della giustizia, mentre il comma 5 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 132/2014, che non è oggetto di modifiche esplicite, prevede la pubblicazione di tali specifiche sulla "Gazzetta Ufficiale";

il comma 11 dell'articolo 23 prevede che la disciplina in materia di vendita per incanto, introdotta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014, si applichi anche ai procedimenti pendenti all'11 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (L. n. 162/2014); al tempo stesso, il citato articolo 19 prevede, al comma 6-*bis*, che la medesima disciplina si applichi ai procedimenti avviati a partire dall'11 dicembre 2014 (trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge di conversione); occorre pertanto chiarire quale sia la disciplina applicabile ai procedimenti avviati tra l'11 novembre e l'11 dicembre 2014 e quale sia l'impatto della disposizione sugli atti già posti in essere *medio tempore* nei procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) fa riferimento, tra le altre cose, anche alle "linee di credito autoliquidanti", fattispecie per la quale risulta rinvenibile una definizione solo in atti di natura non legislativa quali le circolari di vigilanza della Banca d'Italia;

all'articolo 2, capoverso Art. 163-*bis*, nel primo comma il quarto periodo appare ultroneo in quanto meramente ripetitivo di quanto già affermato al secondo periodo;

all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), che modifica l'articolo 104-*ter* della legge fallimentare, l'inserimento del rinvio all'articolo 107 della medesima legge potrebbe rendere ultronea la previsione del coinvolgimento di società specializzate nel programma di liquidazione dei beni dei falliti, posto che il citato articolo 107 già prevede il coinvolgimento di "soggetti specializzati";

all'articolo 14, comma 1, il numero 2), attraverso una modifica dell'articolo 155-*quinquies* delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, prevede che l'accesso diretto, in determinate circostanze, da parte del creditore alle informazioni contenute nelle banche dati dei beni da pignorare sia possibile "anche sino" all'entrata in vigore di uno specifico decreto dirigenziale del Ministero della giustizia; in proposito occorre chiarire la portata normativa della

locuzione “anche sino”; occorre inoltre chiarire la *ratio* dell’ultimo periodo della disposizione che prevede che la norma perda efficacia se il decreto dirigenziale non risulti adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;

l’articolo 23, comma 6, contiene un erroneo riferimento ad un’inesistente lettera *b*) del comma 1 dell’articolo 12;

il disegno di legge di conversione non è corredato né dell’analisi tecnico-normativa (ATN) né dell’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione illustrativa si riferisca in merito all’eventuale esenzione dall’obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall’articolo 9 del DPCM n. 170/2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all’articolo 4, comma 1, sostituire le parole “primo comma” con le seguenti: “secondo comma”, al fine di correggere un errato riferimento normativo;

si provveda ad un migliore coordinamento tra quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del provvedimento e dall’articolo 20, comma 5, del decreto-legge n. 132/2014 in ordine alla decorrenza dell’efficacia delle specifiche tecniche in materia di sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

si provveda al coordinamento tra l’articolo 23, comma 11, del provvedimento e l’articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 132/2014 al fine di chiarire la disciplina applicabile ai procedimenti di vendita per incanto iniziati tra l’11 novembre 2014 e l’11 dicembre 2014 e agli atti già posti in essere *medio tempore* nei procedimenti pendenti all’11 novembre 2014;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all’articolo 2, capoverso Art. 163-bis, primo comma, sopprimere il quarto periodo che ripete testualmente quanto già affermato al secondo periodo;

all’articolo 23, si provveda ad una riformulazione del comma 6 in modo da correggere l’erroneo riferimento all’inesistente lettera *b*) del comma 1 dell’articolo 12;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione l’opportunità di modificare la formulazione delle disposizioni che, attraverso l’utilizzo delle locuzioni “in

quanto compatibili”, “fermo restando”, “secondo quanto previsto” o “secondo le modalità disposte”, contengono riferimenti alla normativa vigente che potrebbero risultare indeterminati o ultronei;

valuti la Commissione, con riferimento all’articolo 21, l’opportunità di una riformulazione volta a precisare se nel contingente di personale delle province e delle città metropolitane da destinare all’amministrazione giudiziaria risulti ricompresa o meno la quota di personale che, già ai sensi della normativa previgente, il dipartimento della funzione pubblica poteva destinare a tale amministrazione;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione, con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera *b*), l’opportunità di introdurre nel testo una definizione delle “linee di credito autoliquidanti”;

valuti la Commissione, con riferimento all’articolo 6, comma 1, lettera *d*), se l’inserimento del rinvio all’articolo 107 della legge fallimentare non renda ultronea la previsione del coinvolgimento di società specializzate nel programma di liquidazione dei beni dei falliti;

valuti la Commissione, con riferimento all’articolo 14, comma 1, numero 2), l’opportunità di chiarire la portata normativa dell’utilizzo della locuzione “anche sino” nonché la *ratio* dell’ultimo periodo della disposizione che prevede che la norma perda efficacia se il decreto dirigenziale previsto dalla stessa non risulti adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3201 Governo, recante « DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria »;

preso atto che il testo del decreto-legge, ampiamente modificato dalla Commissione di merito nel corso dell’esame in sede referente, detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché di natura organizzativa, intervenendo, in particolare, in materia di: procedure concorsuali; procedure esecutive; misure fiscali; efficienza della giustizia e processo telematico e che una specifica disciplina transitoria è dettata, infine, dal Titolo V del provvedimento;

considerato che il provvedimento reca disposizioni riconducibili alla materia « ordinamento civile » e « norme processuali », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

rilevato che la Commissione di merito ha introdotto nel testo del provvedimento in esame l'articolo 21-*ter* che ha il medesimo contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di conversione e che tale disposizione prevede, al comma 1, che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

sottolineata, al riguardo, la necessità di abrogare la citata disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 regolando, nel contempo, la sorte degli atti e dei provvedimenti adottati nonchè degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3;

preso atto, inoltre, che la disciplina di cui all'articolo 21-*ter* è diretta ad ampliare quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per l'ILVA di Taranto;

ricordato che la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi sul citato decreto-legge n. 207 del 2012 giudicando legittimo, con la sentenza n. 85 del 2013, un intervento del legislatore riguardante la continuità produttiva degli stabilimenti in presenza di provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria, escludendo, pertanto, una lesione della riserva di giurisdizione e riconoscendo, al legislatore medesimo, la possibilità di modificare le norme cautelari, quanto agli effetti ed all'oggetto, anche se pendenti misure cautelari adottate ai sensi della previgente normativa;

rilevato che l'articolo 23, comma 11, dispone che la disciplina dell'articolo 503 del codice di procedura civile in materia di modalità della vendita forzata, nella formulazione integrata dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 132 del 2014 (che ha aggiunto un comma che prevede che la vendita con incanto può essere disposta solo quando il giudice ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'articolo 568 codice di procedura civile) si applichi dalla data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto (28 giugno 2015) anche alle procedure esecutive pendenti all'11 novembre 2014, data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014, di conversione del citato decreto legge n. 132 del 2014;

evidenziato, al riguardo, che tale previsione appare collegata alla modifica della determinazione dei valori immobiliari prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *o*) del provvedimento che sostituisce l'articolo

568 del codice di procedura civile e che una disciplina transitoria per tale disposizione era già prevista dallo stesso articolo 19 del decreto legge n. 132 del 2014, il cui comma 6-*bis* stabiliva la sua applicazione ai procedimenti iniziati a decorrere dall'11 dicembre 2014;

considerato che il decreto-legge in esame estende l'ambito di applicazione dell'articolo 503 c.p.c., nella sua nuova formulazione, anche ai procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014 e che occorrerebbe specificare l'impatto della nuova disposizione transitoria sugli atti già posti in essere *medio tempore* nei procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014 nonché se la disposizione transitoria si applichi anche ai procedimenti avviati dopo l'11 novembre, ma prima del 11 dicembre 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, la Commissione di merito inserisca il seguente: « 1-*bis*. L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 23, comma 11, valuti la Commissione di merito specificare l'impatto della nuova disposizione transitoria sugli atti già posti in essere *medio tempore* nei procedimenti già pendenti all'11 novembre 2014 nonché se la disposizione transitoria si applichi anche ai procedimenti avviati dopo l'11 novembre, ma prima del 11 dicembre 2014.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3201 Governo, recante DL 83/2015: "Misure urgenti in materia fallimentare" civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 23, comma 4, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero della

giustizia, di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, è stata effettuata sulla base di interventi precedenti già realizzati dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con specifico riferimento alle spese da sostenere per l'aggiornamento dei sistemi *hardware* e *software*,

gli oneri per l'istituzione del citato registro graveranno sull'esercizio 2015, in quanto, benché l'articolo 23, comma 4, differisca l'efficacia delle disposizioni relative al medesimo registro, sarà comunque necessario, nel frattempo, predisporre gli adeguamenti informatici necessari;

all'articolo 13, comma 2, appare necessario precisare che gli interventi informatici di manutenzione e di funzionamento sono quelli concernenti il medesimo portale delle vendite pubbliche previsto dalla norma;

l'onere derivante dall'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, prevista dall'articolo 14, comma 4, è stato quantificato mediante l'utilizzo di parametri comunicati dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati sulla base di interventi già realizzati;

il procedimento di quantificazione seguito per la stima degli effetti finanziari derivanti dal regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti di enti crediti e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 16, è quello illustrato dettagliatamente nell'apposita nota del 15 luglio 2015, predisposta dal Dipartimento delle finanze;

all'articolo 18, la proroga degli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, giacché, come evidenziato dalla relazione tecnica, essa è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, tenuto conto sia del fatto che si sarebbe dovuto comunque procedere alla sostituzione del predetto personale, sia delle complessive previsioni elaborate in sede di predisposizione del decreto-legge n. 90 del 2014, sia della gradualità prevista dalla proroga stessa e dai limiti ivi stabiliti;

all'articolo 19, comma 2, appare necessario precisare che la spesa autorizzata di 1 milione di euro a decorrere dal 2018 ha carattere annuale;

all'articolo 21, appare necessario specificare la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità di personale da acquisire, pari a 1.000 unità per ciascun anno del biennio 2016-2017, alla luce sia della clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), sia dei dati contenuti nella relazione tecnica;

la relazione tecnica, con riferimento al citato inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia del contingente di 2.000 unità complessive di personale proveniente da enti di area vasta, quantifica gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'utilizzo delle risorse, già previste a legislazione vigente nell'ambito del fondo per l'efficienza della giustizia, per far fronte alla spesa per redditi da lavoro;

all'articolo 21, si utilizza il termine « acquisizione » per fare riferimento alla specifica procedura di mobilità ivi prevista, volta al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del contingente di personale amministrativo proveniente da enti di area vasta;

ai dipendenti trasferiti ai sensi dell'articolo 21 sarà applicato esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione della giustizia;

all'articolo 22, comma 1, recante la clausola di copertura finanziaria, l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'articolo 22, comma 2, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non utilizzate, possono essere impiegate, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, esclusivamente nell'anno di riferimento, per interventi già previsti nel presente provvedimento,

per l'efficientamento del sistema giudiziario nonché, in mancanza di risorse, per l'attribuzione di borse di studio per la partecipazione a stage formativi presso gli uffici giudiziari;

le modalità di utilizzo delle risorse residue del citato Fondo saranno tali da garantire la coerenza con l'impatto sui saldi già stimato in relazione alla destinazione delle risorse originariamente prevista;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: e di euro 1 milione aggiungere la seguente: annui;

all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: di area vasta, aggiungere le seguenti: di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e L000 nel corso dell'anno 2017,;

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: possono essere annualmente destinate con le seguenti: resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario,;

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3201, di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (C. 3201);

considerato che risultano di competenza della Commissione cultura le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2);

osservato che con le modifiche introdotte dal decreto legge si viene incontro all'esigenza di alleggerire i costi delle procedure esecutive che vengono messi in prededuzione sul ricavato delle vendite, in modo da soddisfare al contempo i creditori che ottengono un ricavo netto più alto e i debitori estinguono somme maggiori;

considerato al contempo — tuttavia — che la massima pubblicità possibile degli avvisi sugli incanti giudiziari è garanzia di trasparenza e di libera partecipazione agli incanti medesimi e che tale maggiore apertura e partecipazione alle procedure consente di limitare l'influenza di interessi opachi e talora illeciti;

rilevato che le disposizioni di cui al numero 1 della predetta lettera *b*), concernenti l'istituzione del « portale delle vendite pubbliche » — mediante una modifica del primo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile — divengono efficaci trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle relative specifiche tecniche, a norma dell'articolo 23, comma 2 del provvedimento in esame;

rilevato altresì che le nuove disposizioni, di cui al numero 2 della suddetta lettera *b*), che riscrivono il terzo comma dell'articolo 490 del medesimo codice di procedura civile — in materia di pubblicità sui quotidiani degli avvisi degli atti esecutivi dei quali, per legge, deve essere data notizia — risultano essere già vigenti dall'entrata in vigore del decreto-legge;

ritenuto infine utile valutare l'opportunità di far coincidere temporalmente l'applicabilità delle citate disposizioni del numero 1) e del numero 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione

valuti la Commissione di merito l'opportunità di far coincidere temporalmente l'entrata in vigore delle disposizioni del numero 1) e del numero 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo originario del disegno di legge C. 3201 Governo, decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

preso atto del contenuto della disposizione di stretto interesse della Commissione, di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 14, che integra il contenuto dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, detta la disciplina della stima del bene da parte dell'esperto nominato dal giudice;

considerato che:

con lettera odierna, la presidente della commissione Giustizia ha segnalato che il Governo ha presentato al decreto-legge n. 83 del 2015 l'articolo aggiuntivo 21.04, su cui il relatore ha espresso parere favorevole, il cui contenuto riprende integralmente l'articolo 3 del decreto legge n. 92 del 2015, recante « Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale », il cui disegno di legge di conversione (C. 3210 Governo) è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VIII e X;

l'articolo aggiuntivo citato prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro:

le disposizioni di cui all'articolo aggiuntivo 21.04 troverebbero applicazione per stabilimenti di interesse strategico nazionale, quale l'ILVA di Taranto, riguardo al quale sono state adottate nel corso degli ultimi anni numerose norme contenute in provvedimenti d'urgenza, volte tra l'altro a fronteggiare le conseguenze di provvedimenti giudiziari che avrebbero potuto determinare ripercussioni sull'attività produttiva;

andrebbe valutata l'opportunità di regolare in modo organico la disciplina riguardante gli stabilimenti di interesse strategico nazionale anche al fine di evitare continui e ripetuti interventi slegati da una visione unitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 83/2015 recante: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (C. 3201);

osservato che il provvedimento propone misure idonee all'ammodernamento del nostro ordinamento, a cominciare dalla nuova relazione delle procedure del concordato preventivo, che negli ultimi

anni ha conosciuto un vero e proprio boom dovuto alla crisi economica e alla chiusura di moltissime attività sull'orlo del fallimento;

apprezzate le novità introdotte in ambito fallimentare dal momento che si affrontano anche i capitoli di finanziamento alle imprese in difficoltà, si interviene sulle tempistiche di chiusura dell'atto fallimentare e sulle revocatone; si introduce la possibilità per il giudice fallimentare di sancire il procedimento competitivo per venire incontro ai creditori, sempre che il programma di concordato abbia inscritta l'offerta avanzata da un soggetto che abbia palesato il proprio interesse; si aggiunge, per quei creditori che possono vantare almeno il 10 per cento dei crediti maturati dall'attività in chiusura, la facoltà di avanzare a loro volta una proposta alternativa di concordato, alternativa a quella del titolare creditore;

condivisa la scelta di prevedere modifiche significative anche in ambito bancario, con ricalcolo del regime di deducibilità su Ires e Irap e sulle perdite in relazione ai crediti di enti finanziari e creditizi, così come delle imprese operanti nel ramo assicurativo. Per queste voci, compare il principio della deducibilità integrale su componenti negativi al reddito, in base al bilancio preso in esame, mentre per i prossimi tre anni non saranno calcolati né gli effetti della deducibilità su perdite o svalutazioni, né della rimodulazione su eventuali piani di rientro;

valutata positivamente la facoltà attribuita dal nuovo impianto normativo, in materia di procedure fallimentari e tributarie, di proporre un nuovo tipo di accordo verso banche e creditori, pari almeno al 50 per cento dell'intero ammontare del debito e stabilendo come unica condizione in cui questo patto potrà essere concluso entro una soglia pari al 75 per cento dei creditori, che gli stessi rappresentino almeno il 50 per cento del totale non saldato dall'attività;

condivisa l'introduzione del divieto di nomina a curatore fallimentare del coniuge, dei parenti fino al quarto grado del titolare dell'azienda fallita dei creditori e di tutti coloro che siano parte in causa nell'ultimo quinquennio precedente il fallimento;

valutate positivamente le misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario introdotte dall'articolo aggiuntivo 21.04 presentato dal Governo al testo del decreto- legge n. 83 del 2015, sul quale è stato espresso parere favorevole, in corso di esame presso la Commissione referente,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3201, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

considerato che l'articolo 13, comma 1, lettere *l)* e *m)*, recando modifiche agli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile, precisa, nell'ambito della disciplina dell'espropriazione presso terzi, i limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e da pensione;

rilevato che l'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, abroga i commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, i quali disponevano che, in mancanza dell'avvio dell'attuazione, da parte del Governo, di un piano di riorganizzazione dei tribunali amministrativi regionali, fossero soppresse, a decorrere dal 1° luglio 2015, le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano;

considerato che, nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, si segnala che tali disposizioni mirano ad assicurare, nella riorganizzazione del settore, tempi e percorsi maggiormente adeguati alla complessità del progetto rispetto a quanto previsto dalla normativa abrogata;

osservato che l'articolo 21, novellando l'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità 2015, prevede che il Ministero della giustizia, a valere sulle risorse del fondo per l'efficienza della giustizia, acquisisca, con le modalità previste dal medesimo comma, un contingente aggiuntivo massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria;

ritenuto che tale disposizione, volta a favorire la ricollocazione del personale degli enti di area vasta interessato ai processi di mobilità conseguenti al riordino delle funzioni degli enti territoriali previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in un settore, quale quello dell'amministrazione giudiziaria, che necessita di maggiori risorse di personale, debba essere accompagnata dalla previsione di un'adeguata formazione per l'espletamento delle nuove funzioni affidate ai lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 20, si valuti l'opportunità di acquisire informazioni da parte del Governo, anche attraverso la messa a

disposizione degli elementi acquisiti ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, in ordine alle iniziative relative all'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali che si intendano intraprendere, anche alla luce delle analisi dei fabbisogni e dei costi del personale, in luogo di quelle previste in attuazione delle disposizioni abrogate dal medesimo articolo 20;

con riferimento all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, in relazione all'acquisizione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, sia garantita un'adeguata formazione al personale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno legge C. 3201, Governo, di conversione del DL 83/2015, recante « Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. **L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.**

3. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a), le parole: « commi secondo e terzo, » sono sostituite dalle seguenti: « commi secondo e terzo »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: “quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “quinto comma del presente articolo” ».

All'articolo 2, comma 1, capoverso ART. 163-bis:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni »;

al secondo comma, il primo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere. ».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con

continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis*, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. »;

al comma 5, lettera a), secondo periodo, le parole: « il proprio dissenso » sono sostituite dalle seguenti: « il proprio voto »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi” »;

al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa). — 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*“In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis*”;*

b) all'articolo 161:

1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: “adempimento della proposta” sono aggiunte le seguenti: “; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.”;

2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.”;

c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

*“4-*bis*) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie”;*

d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni”;

e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.";

f) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale" ».

All'articolo 5, comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse »;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: « terzo comma » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma »;

il primo capoverso è soppresso;

il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

« Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma ».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera a), le parole: « di tale termine » sono sostituite dalle seguenti: « del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo »;

è aggiunto, in fine, il seguente:

« 1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36" ».

All'articolo 7, comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

« 0a) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto

liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.”;

0b) all'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia” »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« b-bis) all'articolo 169 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo” ».

All'articolo 8, comma 1:

alla lettera b), primo periodo, le parole: « contratti in corso di esecuzione » sono sostituite dalle seguenti: « contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti »;

alla lettera c), le parole: « articolo 161, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 161 ».

All'articolo 9, comma 1, capoverso ART. 182-septies:

alla rubrica, le parole: « con intermediari finanziarie » sono sostituite dalle seguenti: « con intermediari finanziari »;

al secondo comma, il quarto periodo è soppresso;

al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: « previo accertamento » sono inserite le seguenti: « , avvalendosi ove occorra di un ausiliario, »;

al quinto comma, la parola: « questa » è sostituita dalle seguenti: « la convenzione di moratoria »;

al sesto comma, le parole: « relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67 » sono sostituite dalle seguenti: « relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67 »;

al settimo comma, le parole: « può essere imposta » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere imposti »;

dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

« La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma ».

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera b), numero 2), capoverso, le parole: « Su istanza » sono sostituite dalle seguenti: « Anche su istanza »;

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) all'articolo 495, il sesto comma è sostituito dal seguente:

“Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma” »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) all'articolo 521-bis:

1) al primo comma, le parole: “Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue” sono sostituite dalle seguenti: “Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o, in mancanza, a quello più vicino”;

2) al quarto comma, dopo le parole: “accertano la circolazione dei beni pignorati” sono inserite le seguenti: “o comunque li rinvencono” e le parole: “autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il” sono sostituite dalle seguenti: “più vicino al”;

3) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

“In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice” »;

alla lettera g), capoverso, le parole: « , oltre alla pubblicità disposta dal giudice » sono sostituite dalle seguenti: « . In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice »;

dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

« m-bis) all'articolo 548:

1) al primo comma, dopo le parole: “di assegnazione” sono inserite le seguenti: “se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”;

2) al secondo comma, le parole: “, primo comma,” sono soppresse;

m-ter) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice

dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo." »;

alla lettera p), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: « il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, » sono inserite le seguenti: « l'offerta minima, »;

alla lettera s):

al numero 2), le parole da: « Se sono » fino a: « per primo » sono sostituite dalle seguenti: « Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione »;

al numero 3), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente comma » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti commi » e dopo le parole: « nell'offerta stessa. » è aggiunto il seguente capoverso:

« Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 »;

dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:

« cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.";

cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:

« TITOLO IV-bis – DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRECTA

ART. 614-bis. – (Misure di coercizione indiretta). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile »;

alla lettera ee), capoverso ART. 631-bis, dopo le parole: « dal giudice » sono inserite le seguenti: « per causa imputabile al creditore

pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo » e le parole: « delle disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni »;

alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) al secondo comma, al primo periodo, le parole: “o alle quali le stesse possono accedere” e le parole: “, nel pubblico registro automobilistico” sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all’ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento” »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l’anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall’anno 2016 ».

All’articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all’articolo 155-*quater*, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all’articolo 492-*bis* del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all’articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli *standard* di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’articolo 492-*bis* del codice” »;

alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati

comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma" »;

dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

« *a-bis*) dopo l'articolo 159-*bis* è inserito il seguente:

“ART. 159-*ter*. — (*Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore*). — Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-*ter* delle presenti disposizioni”;

a-ter) all'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima” »;

alla lettera c), capoverso 161-quater, primo comma, le parole: « del creditore procedente » sono sostituite dalle seguenti: « del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo » e le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

alla lettera d), le parole: « dopo l'articolo 169-quinquies, è inserito il seguente: “169-sexies » sono sostituite dalle seguenti: « nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente: “ART. 169-sexies » e dopo le parole: « Alle domande » sono inserite le seguenti: « di iscrizione all'elenco »;

al comma 2, capoverso ART. 16-novies, comma 5, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

al comma 3:

alla lettera a), al secondo periodo, le parole: « dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. »;

alla lettera c), le parole: « coordinatore l'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « coordinatore dell'ufficio ».

All'articolo 15, comma 1:

all'alinea, le parole: « Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito » sono sostituite dalle seguenti: « Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo l'articolo 18 è aggiunto, in fine, »;

al capoverso ART. 18-bis, comma 1, quinto periodo, le parole: « beni diversi da quelli di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma ».

All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti, sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016 ».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« ART. 18-bis. — (Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria). — 1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.

ART. 18-ter. — (*Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione*). — 1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interPELLI di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma. »;

al numero 1), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. »;

dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

« 1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: “dal comma 9-bis” sono inserite le seguenti: “e dall’articolo 16-decies”;

1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente”. »;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) al comma 9-bis:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: “presenti nei fascicoli informatici” sono inserite le seguenti: “o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche” e dopo le parole: “firma digitale del cancelliere” sono inserite le seguenti: “di attestazione di conformità all’originale”;

2.2) al secondo periodo, dopo la parola: “difensore,” sono inserite le seguenti: “il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,” »;

dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell’esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all’articolo 169-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve

contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.”;

2-ter) dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:

“9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” »;

alla lettera b):

all'alinea, le parole: « dopo l'articolo 16-octies » sono sostituite dalle seguenti: « dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto »;

al capoverso ART. 16-decies:

alla rubrica, la parola: « notificati » è sostituita dalle seguenti: « e dei provvedimenti »;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, » sono sostituite dalle seguenti: « processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme »;

al secondo periodo, le parole: « dell'atto notificato » sono sostituite dalle seguenti: « o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento »;

il terzo periodo è soppresso;

al capoverso ART. 16-undecies:

al comma 1, le parole: « dall'articolo 3-bis, comma 2, della » sono sostituite dalla seguente: « dalla »;

al comma 3, le parole: « e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente » sono sostituite dalle seguenti: « e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della

presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: “attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono sostituite dalle seguenti: “attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” »;

al comma 2, dopo le parole: « di euro 1 milione » è inserita la seguente: « annui »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: “comunicazione telematica,” sono inserite le seguenti: “ivi incluso il Ministero della giustizia,”;

b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: “di concerto con” sono inserite le seguenti: “il Ministro della giustizia e con” ».

All'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:

a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: “Le parti” sono inserite le seguenti: “, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,”;

b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

“2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2”;

c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;

d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;

e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:

“3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria”;

f) all'articolo 13 dell'Allegato 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le disposizioni degli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-sexies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alla giustizia amministrativa”.

1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014 ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« ART. 20-bis. — (*Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile*). — 1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

“2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo” ».

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (*Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia*). — 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la

procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia" ».

Nel titolo IV, dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 21-bis. — (Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione). —

1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziare e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21-ter. — (Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). — 1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:

1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.

1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis.

1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione”.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 21-quater. — (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria). — 1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

ART. 21-*quinquies*. — (*Disposizioni in materia di uffici giudiziari*).

— 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 21-*sexies*. — (*Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo*). — 1. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:

“99-*bis*. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente”.

ART. 21-*septies*. — (*Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore*). — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:

“3-*bis*. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del

medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o del piano del consumatore".

ART. 21-octies. — (*Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario*). — 1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività di impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data ».

Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché altre disposizioni in materia di giustizia ».

All'articolo 22, comma 2, le parole: « possono essere annualmente destinate » *sono sostituite dalle seguenti:* « resesi annualmente dispo-

nibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario, ».

All'articolo 23:

al comma 1 è premesso il seguente periodo: « Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

al comma 6, le parole: « all'articolo 12, comma 1, lettera b), » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli articoli 12 e »;

al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: « quando il giudice » *sono inserite le seguenti:* « o il professionista delegato »;

al comma 10, le parole: « Le disposizione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni » *e dopo le parole:* « alle vendite disposte » *sono inserite le seguenti:* « dal giudice o dal professionista delegato »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016 ».

DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83

Decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le disposizioni sull'erogazione di provvista finanziaria alle imprese in crisi, di promuovere la contendibilità delle imprese in concordato preventivo in modo da incentivare condotte virtuose dei debitori in difficoltà e favorire esiti efficienti ai tentativi di ristrutturazione, di rafforzare i presidi a garanzia della terzietà ed indipendenza degli incaricati che affiancano il giudice nella gestione delle procedure concorsuali, di prevedere la possibilità di concludere nuove tipologie di accordo di ristrutturazione del debito;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per migliorare l'efficienza delle procedure di esecuzione forzata, attraverso un ammodernamento delle forme di pubblicità, l'istituzione di un portale delle vendite pubbliche, la modifica dei criteri di aggiudicazione dei beni, una significativa riduzione dei termini stabiliti per il compimento di adempimenti procedurali;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire sulle procedure esecutive introducendo misure a sostegno del debitore, in particolare con riferimento al pignoramento delle pensioni e delle somme depositate in conto corrente;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di modificare le disposizioni in materia di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazioni nonché di emanare disposizioni in materia di funzionamento della giustizia;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 23 giugno 2015 e del 26 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

(segue: testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

INTERVENTI IN MATERIA
DI PROCEDURE CONCORSUALI

CAPO I

FACILITAZIONE DELLA FINANZA NELLA CRISI

ARTICOLO 1.

(Finanza interinale).

1. All'articolo 182-*quinquies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola « autorizzato » sono aggiunte le seguenti: « , anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, »;

b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis*, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-*bis*, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-*bis*, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-*bis*, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

TITOLO I

INTERVENTI IN MATERIA
DI PROCEDURE CONCORSUALI

CAPO I

FACILITAZIONE DELLA FINANZA NELLA CRISI

ARTICOLO 1.

(Finanza interinale).

1. *Identico:*

a) al primo comma, dopo la parola « autorizzato » sono aggiunte le seguenti: « , anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo »;

b) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

c) al terzo comma, dopo la parola « ipoteca » sono aggiunte le seguenti: « o a cedere crediti ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

c) identica;

***c-bis)* al quinto comma, primo periodo, le parole: « quarto comma » sono sostituite dalle seguenti: « quinto comma del presente articolo ».**

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO II

APERTURA ALLA CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

ARTICOLO 2.

(Offerte concorrenti).

1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:

« ART. 163-bis (*Offerte concorrenti*). — Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il commissario è tenuto a valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruità dell'offerta, tenuto conto dei termini e delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche dell'offerente. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione. Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del bene, che l'offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori, chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione.

Il tribunale, sentito il commissario, decide sull'istanza ovvero dispone d'ufficio l'apertura di un procedimento competitivo, tenuto conto del valore dell'azienda o del bene, nonché della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO II

APERTURA ALLA CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

ARTICOLO 2.

(Offerte concorrenti).

1. Identico:

« ART. 163-bis (Offerte concorrenti). — Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, **anche prima dell'omologazione**, verso un corrispettivo in denaro **o comunque a titolo oneroso** dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, **il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.**

Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. **Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere.** L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

(segue: testo del decreto-legge)

Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.

La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda. ».

2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: « Cessioni »;

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. »

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Identico ».

2. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(*Proposte concorrenti*).

1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola « procedura » sono aggiunte le seguenti: « e proposte concorrenti »;

b) al secondo comma, numero 2), la parola « trenta » è sostituita con la seguente « centoventi »;

c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.

Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, **ancorché dilazonato**, di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.

Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 3.

(Proposte concorrenti).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identico:*

« *Identico.*

Le proposte di concordato concorrenti **non** sono ammissibili se **nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta** che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari **o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.** La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

Identico.

Identico ».

(segue: testo del decreto-legge)

2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: « Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.

La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-*bis* ».

3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, primo periodo, la parola: « dieci » è sostituita con la seguente: « quarantacinque »;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. ».

4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole « e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto. »;

b) il secondo comma è soppresso;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. ».

5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio dissenso con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma. »;

b) al quarto comma, dopo le parole « quarto grado, » sono aggiunte le seguenti: « la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché ».

6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: « Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

5. *Identico:*

a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio **voto** con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma. »;

b) *identica* ».

5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi ».

6. *Identico:* « *Identico.* »

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Identico.

Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi **inclusi**, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti. ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Integrazione del contenuto della proposta di concordato).

1. All'articolo 161, primo comma, lettera *e*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole « adempimento della proposta », sono aggiunte le seguenti: « ; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis »;

b) all'articolo 161:

1) al **secondo** comma, lettera e), dopo le parole: « adempimento della proposta » sono aggiunte le seguenti: « ; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. »;

2) al **quinto** comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, del presente articolo, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. »;

c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie »;

d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni »;

e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. »;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

f) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale ».

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CURATORE FALLIMENTARE

ARTICOLO 5.

(Requisiti per la nomina a curatore).

1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, la parola «due» è sostituita con la seguente: «cinque»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.»;

b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter.

La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.

È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.».

2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO III

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CURATORE FALLIMENTARE

ARTICOLO 5.

(Requisiti per la nomina a curatore).

1. *Identico*:

a) al **secondo** comma, le parole: « durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento » sono soppresse;

b) dopo il **secondo** comma, sono aggiunti i seguenti:

Soppresso.

« Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.

Identico ».

2. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Programma di liquidazione).

1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola « inventario, » sono aggiunte le seguenti: « e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. »;

b) al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: « ; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo. »;

c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: « Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine. »;

d) al terzo comma, dopo la parola « curatore » sono aggiunte le seguenti: « , fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, » e dopo la parola « professionisti » sono aggiunte le seguenti: « o società specializzate »;

e) dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: « Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 6.

(Programma di liquidazione).

1. *Identico:*

a) al primo comma, dopo la parola « inventario, » sono aggiunte le seguenti: « e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, »; in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Il mancato rispetto **del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo** senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. »;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica.*

1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36 ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Chiusura della procedura di fallimento).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 118, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.;

b) all'articolo 120 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 7.

(Chiusura della procedura di fallimento).

1. *Identico:*

0a) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. »;

0b) all'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia »;

a) identica;

b) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

b-bis) all'articolo 169 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo ».

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO IV

CONTRATTI PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

ARTICOLO 8.

(*Contratti pendenti*).

1. All'articolo 169-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole « in corso di esecuzione » sono sostituite dalla seguente: « pendenti »;

b) il primo comma è sostituito dal seguente: « Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. »;

c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161, »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO IV

CONTRATTI PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

ARTICOLO 8.

(*Contratti pendenti*).

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) il primo comma è sostituito dal seguente: « Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti **ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti** di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. »;

c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161 »;

d) *identica*.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO V

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI
FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA

ARTICOLO 9.

*(Crisi d'impresa con prevalente indebitamento
verso intermediari finanziari).*

1. Dopo l'articolo 182-*sexies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:

« ART. 182-*septies* (*Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria*). — Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-*bis*, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. **I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 182-*bis*.**

Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO V

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI
FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA

ARTICOLO 9.

*(Crisi d'impresa con prevalente indebitamento
verso intermediari finanziari).*

1. *Identico:*

« ART. 182-*septies* (Accordo di ristrutturazione con intermediari **finanziari** e convenzione di moratoria). — *Identico.*

L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-*bis* alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;

b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;

c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-*bis* alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, **avvalendosi ove occorra di un ausiliario**, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, **la convenzione di moratoria**, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista **designato a norma** dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

(segue: testo del decreto-legge)

In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti può essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti **possono** essere **imposti** l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 10.

(Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria).

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 236:

1) alla rubrica, dopo le parole: « concordato preventivo » sono aggiunte le seguenti: « e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria »;

2) al primo comma, dopo le parole « concordato preventivo » sono aggiunte le seguenti: « o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria »;

3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). »;

b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole « 182-quinquies » sono aggiunte le seguenti: « , 182-septies ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 10.

(Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO VI

RATEIZZAZIONE DEL PREZZO

ARTICOLO 11.

(Rateizzazione del prezzo).

1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. » In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO VI

RATEIZZAZIONE DEL PREZZO

ARTICOLO 11.

(Rateizzazione del prezzo).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

TITOLO II

INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

ARTICOLO 12.

(Modifiche al codice civile).

1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 è inserita la seguente Sezione:

SEZIONE I-bis.

DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI OGGETTO DI VINCOLI DI INDISPONIBILITÀ O DI ALIENAZIONI A TITOLO GRATUITO

« ART. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). — Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

TITOLO II

INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

ARTICOLO 12.

(Modifiche al codice civile).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AD ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 13.

(Modifiche al codice di procedura civile).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 480, secondo comma, è aggiunto, in fine il seguente periodo: « Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. »;

b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche". »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AD ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 13.

(Modifiche al codice di procedura civile).

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico:*

« **Anche** su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore. »;

(segue: testo del decreto-legge)

c) all'articolo 495, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. »;

d) all'articolo 497, primo comma, la parola « novanta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

e) all'articolo 530:

1) al settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
« Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

c) *identica*;

c-bis) all'articolo 495, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma »;

d) *identica*;

d-bis) all'articolo 521-bis:

1) al primo comma, le parole: « Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue » sono sostituite dalle seguenti: « Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, in mancanza, a quello più vicino »;

2) al quarto comma, dopo le parole: « accertano la circolazione dei beni pignorati » sono inserite le seguenti: « o comunque li rinvencono » e le parole: « autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il » sono sostituite dalle seguenti: « più vicino al »;

3) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

« In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice »;

e) *identica*;

(segue: testo del decreto-legge)

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo. »;

f) all'articolo 532:

1) al primo comma, le parole: « può disporre » sono sostituite dalla parola: « dispone », e dopo le parole: « di competenza » sono inserite le seguenti: « iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-*sexies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice »;

2) al secondo comma, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: « Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-*bis*, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-*bis* delle disposizioni di attuazione del presente codice »;

g) l'articolo 533, secondo comma, è sostituito dal seguente:

« Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicità disposta dal giudice. »;

h) all'articolo 534-*bis* le parole: « può, sentiti gli interessati, delegare » sono sostituite dalla parola: « delega »;

i) all'articolo 534-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, primo periodo, la parola: « può » è sostituita dalle seguenti: « o il commissionario possono »;

2) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: « del professionista » sono inserite le seguenti: « o del commissionario »;

3) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies*. »;

l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

f) identica;

g) identico:

« Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti. **In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la** pubblicità disposta dal giudice. »;

h) identica;

i) identica;

l) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

« Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. »;

m) all'articolo 546, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

m) identica;

m-bis) all'articolo 548:

1) al primo comma, dopo le parole: « di assegnazione » sono inserite le seguenti: « se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo »;

2) al secondo comma, le parole: « , primo comma, » sono soppresse;

(segue: testo del decreto-legge)

n) all'articolo 567:

1) al secondo comma, la parola « centoventi » è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

2) al terzo comma, la parola « centoventi », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « sessanta »;

o) l'articolo 568 è sostituito dal seguente:

ART. 568 (*Determinazione del valore dell'immobile*). — Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.»;

p) all'articolo 569:

1) al primo comma, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quindici », e le parole da: « convocandolo » sino a: « il giuramento » sono sostituite dalle seguenti: « che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione », e la parola: « centoventi » è sostituita dalla seguente: « novanta »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

m-ter) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente:
« Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. ».

n) identica;

o) identica;

p) identico:

1) *identico;*

(segue: testo del decreto-legge)

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. »;

q) all'articolo 571, secondo comma, le parole da: « al prezzo determinato » alle parole: « articolo 568 » sono sostituite dalle seguenti: « di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza »;

r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: « Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.

Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588. »;

s) all'articolo 573:

1) al primo comma, dopo la parola: « invita » sono inserite le seguenti: « in ogni caso »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice, quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, **l'offerta minima**, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. »;

q) *identica*;

r) *identica*;

s) *identico*:

1) *identico*;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « **Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.** »;

(segue: testo del decreto-legge)

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa. »;

t) all'articolo 574, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. »;

u) all'articolo 587, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio. »;

v) all'articolo 588, primo comma, le parole: « dell'incanto » sono sostituite dalle seguenti: « dell'udienza fissata per la vendita » e sono soppresse le parole: « all'incanto » e « per mancanza di offerte »;

z) all'articolo 589, primo comma, le parole: « determinato a norma dell'articolo 568 » sono sostituite dalle seguenti: « base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata. »;

aa) all'articolo 590, primo comma, le parole: « all'incanto » sono soppresse »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3) **sono aggiunti**, in fine, **i seguenti commi**: « Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.

Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 »;

t) *identica*;

u) *identica*;

v) *identica*;

z) *identica*;

aa) *identica*;

(segue: testo del decreto-legge)

bb) all'articolo 591:

1) alla rubrica la parola « nuovo » è soppressa;

2) al primo comma, la parola « nuovo » è soppressa e dopo la parola « incanto » sono aggiunte le seguenti: « , sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568 »;

3) secondo comma, le parole da « di un quarto » sino a « precedente » sono sostituite dalle seguenti: « al precedente fino al limite di un quarto »;

4) il terzo comma è sostituito dal seguente: « Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590. »;

cc) all'articolo 591-*bis*:

1) al primo comma, dopo le parole: « il giudice dell'esecuzione, » sono inserite le seguenti: « salvo quanto previsto al secondo comma, » le parole: « può, sentiti gli interessati, delegare » sono sostituite dalla seguente: « delega »;

2) dopo il primo comma è inserito il seguente: « Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti. »;

3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1) la parola: « terzo » è sostituita dalla seguente: « primo »;

b) al punto 7, dopo le parole: « articolo 590 » sono inserite le seguenti: « e 591, terzo comma »;

4) è, in fine, aggiunto, il seguente comma: « Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

bb) identica;

cc) identica;

cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. »;

(segue: testo del decreto-legge)

dd) all'articolo 615, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. »;

ee) dopo l'articolo 631 è inserito il seguente:

« ART. 631-*bis* (*Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*) – Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. »;

ff) all'articolo 492-*bis*:

1) al primo comma:

a) la parola « precedente » è soppressa;

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:

« **TITOLO IV-bis — DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA**

ART. 614-bis. — (Misure di coercizione indiretta). — Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile »;

dd) identica;

ee) identico;

« **ART. 631-bis (Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche)** — Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice **per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo**, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-*quater* delle **disposizioni** per l'attuazione del presente codice. »;

ff) identico;

1) *identico;*

(segue: testo del decreto-legge)

2) al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:
« L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. ».

2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per l'anno 2015 e, in relazione agli interventi di manutenzione e di funzionamento, e di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2) al secondo comma, **al primo periodo, le parole: « o alle quali le stesse possono accedere » e le parole: « , nel pubblico registro automobilistico » sono soppresse** e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento. ».

2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, **per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale**, e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 14.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni).

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 155-*quinquies*:

1) la parola « precedente » è soppressa;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall'articolo 492-*bis* del codice, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 155-*quater*. La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 14.

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni).

1. *Identico:*

0a) all'articolo 155-*quater*, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-*bis* del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli *standard* di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-*bis* del codice »;

a) *identico:*

1) *identico;*

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma »;

(segue: testo del decreto-legge)

b) all'articolo 161-*ter*, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

a-bis) dopo l'articolo 159-*bis* è inserito il seguente:

« **ART. 159-ter.** — (*Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore*). — Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-*ter* delle presenti disposizioni »;

a-ter) all'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima »;

b) *identica*;

(segue: testo del decreto-legge)

c) dopo l'articolo 161-ter, è inserito il seguente:

« 161-quater (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) — La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.

Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.

Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. »;

d) dopo l'articolo 169-quinquies, è inserito il seguente:

« 169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati). — Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

c) *identico*:

« 161-quater (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) — La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore **pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo** ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi **dalla data di** entrata in vigore della presente **disposizione** e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Identico.

Identico.

Identico. »;

d) **nel capo II del titolo IV**, dopo l'articolo 169-quinquies è **aggiunto, in fine**, il seguente:

« **ART. 169-sexies.** (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati). — Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande **di iscrizione all'elenco** è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili. »;

(segue: testo del decreto-legge)

e) all'articolo 173-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti:

« 7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;

9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato. »;

2) al terzo comma, la parola: « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

e) identica;

(segue: testo del decreto-legge)

f) l'articolo 173-*quinquies*, primo comma, è sostituito dal seguente: « Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571. ».

2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-*octies* è inserito il seguente: « ART. 16-*novies* (*Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita*) –
1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-*sexies* delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-*ter* e all'articolo 179-*ter*, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

f) identica.

2. Identico: « Identico.

2. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-*quater*, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-*ter* e 179-*ter* delle medesime disposizioni.

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi **dalla data di** entrata in vigore **della** presente **disposizione**. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero della giustizia.

6. *Identico.*

7. *Identico* ».

(segue: testo del decreto-legge)

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo. »;

b) al quinto comma dopo le parole: « per cui si procede » sono aggiunte le seguenti: « e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00 »;

c) al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. ».

4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1, lett. d), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

3. *Identico:*

a) *identico:*

« In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo **532, secondo comma, terzo periodo**, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. **La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-*ter* o dell'articolo 159-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.** Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo. »;

b) *identica;*

c) al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore **dell'ufficio**, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. ».

4. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 15.

(Portale delle vendite pubbliche).

1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis (*Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche*) – 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore precedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodo precedente, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 15.

(Portale delle vendite pubbliche).

1. **Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, **e successive modificazioni**, dopo l'articolo 18 è **aggiunto, in fine**, il seguente:

« ART. 18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) – 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al **primo periodo del presente comma**, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico* ».

(segue: testo del decreto-legge)

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

ARTICOLO 16.

*(Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti
enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 4.

4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

5. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4.

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

ARTICOLO 16.

*(Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti
enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).*

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

a) all'articolo 6, comma 1, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *c-bis*) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. »;

b) all'articolo 7, comma 1, la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *b-bis*) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. ».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.

8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 9.

9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

10. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9.

11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

(segue: testo del decreto-legge)

12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole « con decreto » sono sostituite dalle seguenti « con uno o più decreti ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 17.

*(Blocco trasformazione in crediti di imposta
delle attività per imposte anticipate).*

1. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 17.

(Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

TITOLO IV

PROROGA DI TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO TELEMATICO

ARTICOLO 18.

*(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio
dei magistrati ordinari).*

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

TITOLO IV

PROROGA DI TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO TELEMATICO **NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA**

ARTICOLO 18.

(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari).

1. *Identico.*

1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 18-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria).

1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 18-ter.

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interPELLI di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 19.

(Disposizioni in materia di processo civile telematico).

1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 19.

(Disposizioni in materia di processo civile telematico).

1. *Identico:*

a) *identico:*

01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma. »;

1) *identico:*

« *1-bis.* Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai **tribunali** e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle **corti di appello** è sempre ammesso il deposito telematico **di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1** e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, **con le modalità previste dalla** normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. »;

1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: « dal comma 9-bis » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 16-decies »;

1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente. »;

(segue: testo del decreto-legge)

2) al comma 9-*bis*, dopo la parola « difensore » sono inserite le seguenti: « il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, »

b) dopo l'articolo 16-*octies*, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 16-*decies*. (*Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati*) — 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. **Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.**

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2) al comma 9-bis:

2.1) al primo periodo, dopo le parole: « presenti nei fascicoli informatici » sono inserite le seguenti: « o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche » e dopo le parole: « firma digitale del cancelliere » sono inserite le seguenti: « di attestazione di conformità all'originale »;

2.2) al secondo periodo, dopo la parola: « difensore, » sono inserite le seguenti: « il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, »;

2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile. »;

2-ter) dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:

« 9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica »;

b) dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti) – 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto **processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale **o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.****

(segue: testo del decreto-legge)

« ART. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) – 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. ».

2. Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, è autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2018.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ART. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) — 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e **dalla** legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

2. *Identico.*

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e **l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informatici automatizzati del Ministero della giustizia.** Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto ».

1-bis. All'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: « attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono sostituite dalle seguenti: « attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

2. Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, è autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione **annui** a decorrere dall'anno 2018.

2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: « comunicazione telematica, » sono inserite le seguenti: « ivi incluso il Ministero della giustizia, »;

b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: « di concerto con » sono inserite le seguenti: « il Ministro della giustizia e con ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 20.

(Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo).

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* all'articolo 18, i commi 1, 1-*bis* e 2 sono abrogati;
- b)* all'articolo 38, comma 1-*bis*, le parole: « 1° luglio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 20.

(Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo).

1. *Identico.*

1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:

a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: « Le parti » sono inserite le seguenti: « , ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, »;

b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

« 2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 »;

c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;

d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;

e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:

« 3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria »;

f) all'articolo 13 dell'Allegato 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni degli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-sexies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alla giustizia amministrativa ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

1-ter. L'articolo 16, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, nell'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: « 15 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto », a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 20-bis.

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile).

1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

« 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 21.

(Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia).

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 21.

(Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia).

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **sono aggiunti**, in fine, **i seguenti periodi**:

« Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, **di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017**, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. **Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia.** ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 21-bis.

(Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione).

1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziare e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 21-ter.

(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.

1-*ter*. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

1-*quater*. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-*bis*.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 21-quater.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 21-quinquies.

(Disposizioni in materia di uffici giudiziari).

1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 21-sexies.

(Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo).

1. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:

« 99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 21-septies.

(Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o del piano del consumatore ».

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 21-octies.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività di impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.

(segue: testo del decreto-legge)

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 22.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21.

2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficiamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli *stage* formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 22.

(Copertura finanziaria).

1. *Identico.*

2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, **resesi** annualmente **disponibili**, possono essere destinate, **nel corso del medesimo esercizio finanziario**, per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli *stage* formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 23.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), numero 1), lettera *e*), numero 1, lettera *ee*) e all'articolo 14, comma 1, lettere *b*) e *c*) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-*quater* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 9-*septies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere *a*), *b*), primo periodo e lettera *c*) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 12, **comma 1, lettera *b***), 13, comma 1, lettere *d*), *l*), *m*), *n*), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere *a*), *f*), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 23.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. **Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.** Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le disposizioni di cui **agli articoli 12 e 13**, comma 1, lettere *d*), *l*), *m*), *n*), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice dispone una nuova vendita.

10. Le disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *f*), numero 2) e lettera *g*), si applicano alle vendite disposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.

11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera *d-bis*) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice **o il professionista delegato** dispone una nuova vendita.

10. Le **disposizioni** di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *f*), numero 2) e lettera *g*), si applicano alle vendite disposte **dal giudice o dal professionista delegato** successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.

11. *Identico.*

11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 24.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2015.

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio
dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia
e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro della giusti-
zia*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 9,40



17PDL0032680